

**OGGETTO: Regolamento sul Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. – Integrazioni all'art. 24.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI:**

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del decreto medesimo;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 secondo cui *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 62 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui:
  - “1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.*
  - 2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:*
    - a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ;*
    - b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;*
    - c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone;*
    - d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone;*
    - e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa;*
    - f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.*
  - 3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.*
  - 4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15*

*novembre 1993, n. 507. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.”*

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 4 maggio 2009 che ha riconosciuto natura tributaria al Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, secondo cui i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19 ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020;

VISTO il Regolamento sul Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 29.04.2010 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 15 che disciplina le modalità e le scadenze per il pagamento del canone;

CONSIDERATO opportuno, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19, integrare l'art. 24 del Regolamento, rubricato "Norme transitorie", introducendo una disposizione finalizzata a posticipare il pagamento del canone per la pubblicità permanente relativo all'anno 2020;

RICORDATO che la gestione del canone è stata esternalizzata alla Società Entrate Pisa S.p.A.;

RITENUTO di dare approvazione alla modifica regolamentare proposta, avendone effettuato una valutazione favorevole e condividendone le finalità;

VISTI:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Ragioniere Capo, previa istruttoria della Società Entrate Pisa S.p.A.;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati: ...

#### DELIBERA

- 1) di integrare l'art. 24 del Regolamento sul Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari come riportato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le suddette modifiche regolamentari trovano applicazione dal 1 gennaio 2020;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione 03 ed alla Società Entrate Pisa S.p.A..

**INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUL CIMP**

Aggiungere all'art. 24 del Regolamento sul Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari il seguente comma 5:

« 5. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per il solo anno 2020, in deroga all'art. 15, il canone per la pubblicità permanente relativo ad annualità successiva alla prima è corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.550,00 il pagamento può essere effettuato in due rate di pari importo entro il 30 settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020. »